

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FEDERCASA ANNI 2010 - 2012 E ANNI 2013 – 2015

Il giorno 27 marzo 2014 presso la sede di Federcasa, a Roma, in via Venti Settembre 4, si sono incontrati Federcasa e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FESICA-CONFSAL che hanno convenuto quanto segue:

- le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo di rinnovo del CCNL Federcasa si è proceduto a dare copertura economica e normativa sulla base di parametri condivisi, per il periodo relativo ai trienni 1.1.2010 – 31.12.2012 e 1.1.2013 – 31.12.2015;
- Le decorrenze sottoindicate sono da considerarsi esclusivamente utili ai fini del calcolo degli arretrati;
- per la competenza economica, le Parti convengono di corrispondere i seguenti incrementi tabellari sul livello B2 da riparametrare tra i vari livelli:
 - € 90,00 da corrispondere a decorrere dall'1.1.2013
 - € 10,00 da corrispondere a decorrere dall'1.12.2015
- il periodo 1.1.2010 – 31.12.2012 è compensato mediante l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;
- fermo quanto convenuto nei punti precedenti, le Parti concordano che, per le Aziende e/o Società che versano in situazione di difficoltà finanziarie, sarà possibile definire attraverso specifici accordi aziendali, da realizzare entro e non oltre 60 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, i tempi di pagamento delle spettanze maturate a titolo di arretrati e di IVC che dovranno essere corrisposte integralmente ed entro e non oltre il 31.10.2015;
- per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed attuazione del precedente capoverso le Parti concordano che sarà possibile attivare un tavolo a livello regionale entro 10 gg. dalla richiesta di una delle stesse. La procedura dovrà comunque concludersi entro e non oltre 60 gg. dalla data del primo incontro;

RD

Davide Veltri
Renzo P.

Giovanni Di Palma
Dino SOTD
1
Giancarlo

- per la parte normativa le parti convengono di adeguare gli istituti contrattuali che sono stati oggetto di modifiche legislative, mediante l'apertura di un tavolo tecnico tra le Parti;
- le Parti altresì convengono di modificare i testi delle seguenti materie che formano parte integrante del seguente rinnovo:

art. 40 integrato con l'aggiunta del personale che svolge attività di amministratore di condominio e dei relativi servizi prestati a favore dell'utenza ai soli fini della flessibilità.

art. 44.5 – Assenze e permessi

la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado. Tale permesso spetta anche al convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

art. 47 – Periodo di riposo – festività e ferie

art. 47.11 Eliminato

art. 47.11 bis Eliminato

FEDERCASA

Luca Talluri

FP CGIL

Rosanna Dettori

Federico Bozzanca

Stefano Bianchi

Claudio Tosi

Miriam Martello

Adele Ventura

Paolo Camardella



Debora Giomi

Norberto Riccardi

Claudio Bini

Riccardo Lovati





CISL FP

Giovanni Faverin


Gabriella Di Girolamo


Daniela Volpato

Anna D'Attoli

Silvia Possi







UIL FPL


Giovanni Torluccio

Daniele Ilari

Nicola Zanobini


Tiziana Viggiano


Walter Verdini











FESICA-CONFSAL

Giuseppe Mancini

Gianni Fannin

Renata Zandali





Roma, 27.3.2014





3

9

Con riferimento all'Ipotesi di Accordo del 4.3.2014 le Parti

Con riferimento al noto contenzioso giudiziario pendente davanti a vari Tribunali del lavoro sul territorio nazionale, le Parti stipulanti l'ipotesi di accordo 4.3.2014 (allegato alla presente scrittura) convengono che, a fronte dell'erogazione degli importi dovuti in esecuzione dell'ipotesi di accordo 4.3.2014, le cause saranno abbandonate, non proseguite e, comunque, non più avviate, con rinuncia ai titoli eventualmente già ottenuti.

Le somme eventualmente già liquidate ai lavoratori, anche a fronte di contenziosi, a titolo di incrementi retributivi con riferimento ai periodi anteriori al 31.12.2013, saranno compensate – fino a concorrenza - con gli arretrati loro spettanti in esecuzione dell'ipotesi di accordo 4.3.2014 e, per la parte residua, saranno mensilmente compensate con gli incrementi tabellari previsti dalla suddetta ipotesi di accordo.

FEDERCASA

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FESICA-CONFSAL

Roma, 27 marzo 2014

FEDERCASA
IPOTESI DI ACCORDO DEL 04/03/2014

Sviluppo tabelle per qualifiche

Qualifica	Parametro	Vecchio tabellare	Incremento gennaio 2013	Incremento dicembre 2015	Totale incremento a regime	Tabellare a regime
Q1	220	2.864,78	154,69	17,19	171,88	3.036,66
Q2	190	2.468,04	133,59	14,84	148,43	2.616,47
AS	176	2.279,74	123,75	13,75	137,50	2.417,24
A1	162	2.088,97	113,91	12,66	126,57	2.215,54
A2	150	1.937,73	105,47	11,72	117,19	2.054,92
A3	138	1.782,21	97,03	10,78	107,81	1.890,02
BS	137	1.760,42	96,33	10,70	107,03	1.867,45
B1	135	1.708,50	94,92	10,55	105,47	1.813,97
B2	128	1.622,56	90,00	10,00	100,00	1.722,56
B3	121	1.537,16	85,08	9,45	94,53	1.631,69
C1	118	1.500,84	82,97	9,22	92,19	1.593,03
C2	114	1.444,90	80,16	8,91	89,07	1.533,97
C3	110	1.400,01	77,34	8,59	85,93	1.485,94
DS	108	1.396,45	75,94	8,44	84,38	1.480,83
D1	103	1.314,07	72,42	8,05	80,47	1.394,54
D2	100	1.269,32	70,31	7,81	78,12	1.347,44